

- g) - in coerenza con l'Art. 17.3.4 delle norme del Piano Strutturale, la realizzazione di serre permanenti con requisiti diversi di quelle di cui all'Art. 8 comma 1 del DPGR 5R/2007 è ammessa esclusivamente per le aziende agricole ricadenti all'interno dell'ambito AA1.a "Le aree agricole del Sottosistema Carmignano - S. Cristina-La Serra" come individuato sulle Tavole A, B e C "Usi e modalità di intervento - Il territorio aperto" in scala 1:5.000.

6.1 - Annessi agricoli di cui all'Art. 41 comma 5 L.R. 1/2005

- a) - è ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli necessari per la conduzione dei fondi e per l'agricoltura amatoriale da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli o da aziende agricole che non raggiungono la superficie minima fondiaria da mantenere in produzione;
- b) - in questi casi la costruzione di annessi agricoli non è soggetta alla presentazione del Programma Aziendale;
- c) - tali annessi sono comunque commisurati alla capacità produttiva del fondo e la realizzazione e il dimensionamento è ammessa con riferimento alla superficie agraria utilizzabile:
- fino a mq. 30 di superficie utile per aziende con superficie minima ha 0.3 per vigneti, frutteti e orto;
 - fino a mq. 50 di superficie utile per aziende con superficie minima ha 1 per vigneti, frutteti e orto;
 - fino a mq. 30 di superficie utile per aziende con superficie minima ha 0,8 per oliveto;
 - fino a mq. 50 di superficie utile per aziende con superficie minima ha 2 per oliveto;
 - fino a mq. 30 di superficie utile per aziende con superficie minima ha 1 per colture seminate;
 - fino a mq. 50 di superficie utile per aziende con superficie minima ha 3 per colture seminate.
- Per fondi con diverso ordinamento colturale la superficie minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici minime previste;
- d) - la realizzazione di nuovi annessi agricoli ai sensi dell'Art. 41 comma 5 L.R. 1/2005 è comunque soggetta a quanto prescritto all'Art. 41 comma 6 e deve rispettare le seguenti indicazioni:
- i soggetti abilitati alla realizzazione di tali annessi sono i proprietari o gli aventi diritto di aree coltivate con le caratteristiche di SAU di cui al punto c);
 - se sul fondo è presente una costruzione stabile legittima di dimensioni inferiori a quelle massime consentite al punto c), tale superficie deve essere detratta dalla superficie utile dell'annesso agricolo ammesso ai sensi del presente articolo, comma 6 punto a);
 - nel rispetto del corretto inserimento paesistico-ambientale, tali annessi devono essere realizzati con forma semplice e compatta, con strutture in materiale leggero (legno e/o metallo), h max ml. 3.00, semplicemente appoggiati a terra, sono consentite opere di ancoraggio che non comportino alcuna modifica allo stato dei luoghi;
 - è vietata ogni dotazione che ne consenta l'uso abitativo;
 - deve essere privilegiata la localizzazione col minore impatto visivo sul paesaggio scegliendo collocazioni territoriali tali da evitare situazioni di "emergenza visiva" (crinali, sommità di colline, ecc.) e ricorrendo, quando la morfologia dei terreni lo consente, al loro incasso nel piano campagna per quanto possibile;
- e) la realizzazione degli annessi è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale sulla base della necessità di utilizzo che non può, comunque, essere superiore a venti (20) anni. L'Atto può essere rinnovato se persistono e vengono adeguatamente dimostrate le condizioni iniziali. L'Atto deve contenere l'obbligo a:
- demolire tutti i manufatti realizzati con materiali impropri (lamiere o altri materiali di riciclo) e comunque non rispettosi del decoro del paesaggio eventualmente presenti sul fondo;
 - l'impegno alla rimozione dell'annesso al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà del fondo o di parti di esso con atti tra vivi;
 - a non mutare la destinazione d'uso dell'annesso;
 - ad accettare le sanzioni comminate per l'inadempienza. L'inadempienza di quanto contenuto nell'atto d'obbligo comporta la demolizione del manufatto in danno del proprietario e la sanzione amministrativa pari al doppio del costo documentato di costruzione dell'annesso al momento in cui viene constatata l'inadempienza stessa;
- f) - manufatti precari per lo svolgimento dell'attività agricola amatoriale. per quanto non specificato nel regolamento di attuazione 5/R 2007 valgono le seguenti disposizioni:



Ufficio Provinciale di Prato - Territorio
Servizi Catastali

Visura per soggetto limitata ad un comune

Situazione degli atti informatizzati al 07/12/2013

Data: 07/12/2013 - Ora: 12.47.29
Visura n.: T26480 Pag: 1

Fine

Dati della richiesta	GRASSI MARCO
Soggetto individuato	Terreni siti nel comune di CARMIGNANO (Codice: B794) Provincia di PRATO GRASSI MARCO nato a CARMIGNANO il 27/03/1955 C.F.: GRSMRC55C27B7940

1. Immobili siti nel Comune di CARMIGNANO(Codice B794) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI		
	Foglio	Particella	Sub	Forz	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz.	Reddito	Dati derivanti da	Dati ulteriori
1	24	160		-	ULIV VIGNET	85 90		Dominicale Euro 15,53 L. 30.065	Agrario Euro 22,18 L. 42.950	Impianto meccanografico del 25/06/1968
2	24	417		-	ULIVETO	77 20		Euro 11,96 L. 23.160	Euro 17,94 L. 34.740	FRAZIONAMENTO n. 46.1/1987 in atti dal 02/02/1988

Totale: Superficie 01.63.10 Redditi: Dominicale Euro 27,49 Agrario Euro 40,12

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BELLINI Giovanni Luigi nato a CARMIGNANO il 26/03/1955	BLLGNN55C26B794A*	(1) Proprietà per 1/2
2	GRASSI Marco nato a CARMIGNANO il 27/03/1955	GRSMRC55C27B7940*	(1) Proprietà per 1/2
DATI DERIVANTI DA			
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 10/12/1987 Voltura n. 495.1/1988 in atti dal 02/02/1988 Repertorio n. : 5348 Rogante: LO SCHIAVO Sede: PRATO Registrazione: UR Sede: PRATO n. 1378 del 29/12/1987			

Unità immobiliari n. 2

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica